BUDOIA, Comune

Relazione sui servizi amministrativi del Comune di Budoia.

RELAZIONE

SUI

SERVIZI AMMINISTRATIVI

DEL

COMUNE DI BUDOIA

FATTA

AL CONSIGLIO COMUNALE

DAL

R. DELEGATO STAORDINARIO

FEDERICO LUIGI SANDRI

NELLA SEDUTA
del giorno
27 GIUGNO 1888

Trovai il Comune diviso in partiti, ma in amministrazione due partiti io non li so concepire. Nè alcun scrittore di diritto amministrativo ammette il concetto dei due partiti; in un solo caso io li comprenderei, quando vi fosse il partito degli onesti e quello dei disonesti, quello che ha di mira il pubblico bene senza preoccupazione di persone, e quello che ha per obbiettivo l'ambizione da una parte, l'interesse proprio dall' altra.

Ma in questo Comune, o Signori, io non trovo questo elemento torbido, speculatore, disonesto, quindi non è il caso che me ne occupi. Un solo scopo vi anima tutti: il bene del vostro Comune, una sola ambizione: servire il vostro paese.

Dunque bando alle divisioni di parte e procedete uniti e compatti a raggiungere lo scopo comune: il benessere morale e materiale di questa terra che vi vide nascere.

Ed in mezzo a tanta apatia che ci circonda, e come morta gora minaccia le istituzioni Municipali, è di conforto vedere la vivacità con cui questa buona popolazione prende parte a tutte le fasi della vita del proprio Comune; da questa attività, da questo verace interessamento ci è dato trarre i più lieti auguri per l' avvenire.

Dopo lunghi anni di quiete e di raccoglimento questo giovanile risveglio è prova novella che le nostre popolazioni sanno essere educate alla vita libera. L'inesperienza potrà provocare delle crisi, ma la attiva tranquillità non tarderà a riprendere il suo imperio.

Ed è questa la mia convinzione ed il mio augurio.

Una brutta tendenza ho trovata in una piccola frazione di questi abitanti, che però ebbe i suoi rappresentanti anche nelle passate amministrazioni. Questa frazione di popolazione crede alla sovranità del Consiglio Comunale nel senso più ampio ed assoluto, senza vincoli di Leggi nè di Autorità. Comandiamo noi, ecco il loro *credo* amministrativo. Nò, o Signori, questo *credo* im-

plica un principio assolutamente falso, non comandate voi, al di sopra di noi tutti, al di sopra dell'autorità del Consiglio, sovra l'autorità del Prefetto e dello stesso Ministro stà l'autorità della Legge. È bene che cessi una illusione fatale e che non può se non riuscire di danno per tutti e specialmente pel Comune alle vostre cure affidato. È bene che non perduri uno sciagurato acciecamento che turberebbe la regolarità dei servizi amministrativi, il normale funzionamento organico dei pubblici poteri.

Alla maestà della Legge ogni buon cittadino deve rendere omaggio.

Il Comune libero, autonomo in tutta la estensione della parola, senza restrizioni e senza vincoli non è che un sogno, una utopia, una chimera, non l'ideale di una mente equilibrata. Gli stessi dottrinari che sono gli araldi della scuola moderna, nel mentre vogliono il Comune liberato dal vincolo della tutela, accettano la vigilanza dell'Autorità Governativa siccome quella che è necessaria a contenere l'azione del Comune entro certi limiti che la legge per ragioni supreme di pubblico bene e per elevate considerazioni d' ordine politico impone.

Qualunque la scuola che sarà per trionfare nella escogitazione delle prossime riforme amministrative, egli è certo che e ora e sempre l' azione dei Comuni deve essere circoscritta entro determinati limiti onde non abbia ad essere turbata l'armonia dello Stato, ed il disciplinarne lo svolgimento è ufficio senza dubbio del Governo. La Legge Comunale e Provinciale compendia i diritti ed i doveri dei Comuni, e la vita loro deve esplicarsi entro i limiti da quella Legge fissati.

Altro diffetto dal precedente conseguente si è in certuni il poco rispetto per i rappresentanti dell'Autorità Comunale e per gli atti loro. Questo diffetto è forse più cagionato dalla rilassatezza dei rappresentanti l'Autorità stessa, che da spirito di insubordinazione negli abitanti.

Quando la Legge vuole dal cittadino un determinato atto, l'esecutore di questa volontà della Legge, che è rappresentante di essa nel Comune, ha il dovere di pretendere che il volere della Legge si compia.

Quando si vuol far passare una cosa dallo stato di riposo allo stato d'azione è necessario un impulso che vinca e trasformi la forza d' inerzia.

Questo impulso deve venire dall' Autorità che, se vien meno all'ufficio suo, è causa che alla Legge manchi, o venga ritardata, l'osservanza, che scemi il prestigio al principio di autorità.

La Legge, lasciò scritto Aristotile, deve essere spoglia di affetti, e la debolezza nella applicazione di essa in certi casi può produrre le più deplorevoli conseguenze; in tutti i casi poi fà perdere della maestà sua.

Questa popolazione è una popolazione laboriosa, onesta e docile, ma i preposti all'amministrazione pubblica la viziarono colla indulgenza, col sistema del lasciar correre, ed è questo sistema che non è certo il più adatto per educare i popoli al rispetto delle Leggi, e delle Autorità.

Lasciò scritto Montesquieu nel suo libro immortale „*Esprit des Lois*" essere nella natura dell' uomo andare fin dove incontra degli ostacoli: più l'uomo è libero e maggiormente è portato ad abusare della sua libertà, ad approfittare di tutte le circostanze che valgano a liberarlo dai freni delle Léggi e della Autorità. È ufficio pertanto di chi si trova investito di pubblici poteri richiamarlo alla osservanza de' suoi doveri di uomo e di cittadino.

Premesse queste considerazioni generali vi dirò il più brevemente che mi sarà possibile dei diversi rami del servizio Comunale e vi darò conto di quello che nell' interesse di questo Comune ho creduto di fare durante il periodo della mia amministrazione.

I.
UFFICIO MUNICIPALE

L'ufficio Municipale poggia unicamente sul Segretario il quale ha l'obbligo di provvedere a proprie spese dello scrittore, occorrendo. Giudicare degli uomini è assai più difficile che il dire delle cose, tuttavia affermo con piena convinzione che il Segretario Comunale Dott. Antonio Cardazzo nominato fin dal Maggio 1868 è persona superiore per intelligenza, coltura, pratica amministrativa ed onestà. Io ho avuto occasione di conoscere molti Segretari Comunali in Provincia e devo dire in omaggio al vero, che pochi ne conobbi che lo uguaglino, nessuno che lo superi. É un ottimo elemento che fà onore al Comune, egli porta, nel disimpegno delle sue funzioni, quel tatto pratico, quelle profonde cognizioni, quella onesta indipendenza che, accoppiate alla bontà innata dell'animo suo, sono la garanzia piú sicura e più tranquillante del buon andamento dei pubblici negozi.

Credo che la sua parola autorevole, per profondità di vedute, non sia stata sempre ascoltata come avrebbe dovuto esserlo; indi forse una delle cause che travagliarono questo disgraziato Comune.

Mi gode l'animo sperare che per l'avvenire la sua voce conciliativa troverà maggiore accoglienza nei preposti all' amministrazione Comunale e prababilmente così verranno scongiurati ulteriori dissidî.

Nell' Ufficio Comunale, ed a cura del Segretario, sono tenuti regolarmente i registrî indicati dalla tabella N. 2 annessa al Regolamento per l'esecuzione della Legge Comunale e Provinciale.

Il registro protocollo è tenuto con molta accuratezza e con un metodo che risponde pienamente alle esigenze dei vari rami del servizio Municipale.

II.
ARCHIVIO

È uno dei diffetti delle disposizioni vigenti la mancanza di un sistema di archiviazione unico in tutti i Comuni del Regno che renda facile la tenuta di esso ed il rintracciamento degli atti e documenti pubblici.

Quanti gli Uffici Comunali altrettanti sono i sistemi di archiviazione fondati coi criteri i più disparati, troppo spessi quelli che portano alla confusione.

Certamente il sistema tenuto in questo Comune non è scevro dai diffetti che in molti altri ho riscontrati, tuttavia può essere mantenuto e continuato siccome quello che nella semplicità sua presenta le difficoltà minori per la ricerca degli atti,

Nè, per quanto imperfetto, io consiglierei mai di mutarlo, o comunque modificarlo, in quantochè io consideri, che ogni tentativo rivolto a questo scopo debba inevitabilmente creare la maggior confusione. D' altra parte il miglior sistema di archiviazione è ancora un problema a risolvere il quale la scienza archiviale non ha ancora trovata la formula migliore.

Una sola modifica io vorrei introdotta, cioè a dire vorrei che un determinato affare, qualunque fosse il numero degli atti, portasse un solo numero di protocollo, tenendo unita tutta la corrispondenza ed i documenti che a quell' affare si riferiscono e registrandoli con numeri subalterni. Se poi la pertrattazione di questo affare dovesse durare più anni vorrei che nel protocollo di ogni anno venisse inscritto con numero speciale, e sotto questo numero dell'archivio corrente trovassero posto tutti gli anteatti.

In tal modo, trovato il numero ultimo, si avrebbero sotto mano, in ordine cronologico tutti gli atti che farebbero la storia dell' affare stesso.

Con questa lievissima modificazione non verrebbe per nulla turbata l'armonia del sistema, ma soltanto migliorato e completato il suo funzionamento come lo dimostra la breve esperienza fattane nel tempo in cui durò la mia missione.

III.
INVENTARI

L' articolo 111 della Legge Comunale e Provinciale dispone che ogni Comune debba tenere in corrente un esatto inventario di tutti i beni Comunali mobili ed immobili, titoli, atti, carte e scritture che si riferiscono al patrimonio Comunale ed alla sua amministrazione.

Questo Comune aveva l'inventario degli stabili, non quello dei mobili e delle carte, ed anche quello che aveva non poteva dirsi in corrente comprendendo esso tutti i beni stabili che il Comune possedeva promiscuamente col limitrofo Polcenigo, e che per virtù della sentenza arbitramentale 1° Ottobre 1883 vennero poi divisi.

Fu mia cura ordinare la compilazione dell'inventario dei mobili e delle carte che mancava, e la modificazione di quello degli stabili, come pure la revisione di quello dei debiti e dei crediti. Ora questi inventari sono in corrente e, bramo credere, che saranno sempre tenuti nelle condizioni volute dalla Legge e riveduti regolarmente ad ogni cambiamento di Sindaco, come è prescritto dal terzo capoverso del succitato articolo 111 della Legge Comunale e Provinciale.

Non occorre, o Signori, che io vi ricordi come l'inventario sia il principio, la base di ogni ben ordinata amministrazione; per sapere, economicamente quanto si vale bisogna rendersi conto di quanto si possiede; quelle persone, quelle famiglie, che non conoscono i propri beni, che non sanno le loro rendite, le passività loro, non possono avere una seria ed utile amministrazione. Lo stesso è dei Comuni e degli altri enti morali.

L' inventario dei titoli e delle carte è il principio fondamentale di buon archivio, colla scorta di esso sarà sempre facile la ricerca di ogni documento, colla scorta di esso si renderà facilissima la consegna e riconsegna dell' Ufficio ad ogni cambiamento di Sindaco.

IV.

STATO CIVILE ED ANAGRAFE

La tenuta dei registri dello stato Civile e dell' anagrafe si fa dall'ufficio di segreteria, ed il relativo servizio viene disimpegnato in modo lodevole. Ne fanno prova, per lo Stato Civile, i verbali di visita quadrimestrali del R. Pretore del mandamento, i quali non contengono rilievi di sorte.

Nell' anagrafe vengono di volta in volta registrati i movimenti della popolazione, nascite, morti, matrimoni, immigrazioni ed emigrazioni.

Sua Eccellenza il Sig. Ministro delle finanze nei primi mesi dell' anno in corso avea presentato al Parlamento Nazionale un suo disegno di Legge per la revisione dei fabbricati urbani. La Camera dei Deputati fece buon viso al progetto e lo approvò, ma contro la generale aspettazione, il Senato del Regno lo respinse. Infrattanto S. E. l' onor. MAGLIANI avea preso alcune disposizioni preliminari per l' applicazione di quel suo disegno di legge, e fra esse eravi pur quella di obbligare i Comuni ad uniformarsi alle disposizioui della Legge 20 Giugno 1871, del Regolamento 4 Aprile 1873 N. 1363 e relative istruzioni sulla tenuta del Registro di popolazione, e segnatamente alle prescrizioni dell' articolo 5 del Regolamento suddetto sulla compilazione dei *fogli di casa Mod. B.*

Questi fogli di casa dovevano poi servire per impiantare e tenere al corrente le tavole censuarie, elemento primo del catasto sui fabbricati.

Il Comune di Budoia, come molti altri nel Regno, allora del censimento generale della popolazione, ha trascurata la compilazione dei *fogli di casa*, quindi, essendone eccitato dal R. Commissario Distrettuale colla Nota 21 Marzo p. p. N. 1295, ne or-

dinai la compilazione che in pochi giorni venne portata a termine.

Nè per il fatto che il progetto di legge Magliani fu respinto dal Senato, si può dedurre aver noi dato vita ad un lavoro inutile. Nò, o Signori, prima perchè un lavoro obbligatorio per disposizione di Legge non può mai ritenersi inutile, poi perchè esso può ugualmente servire per le revisioni quinquennali dei redditi sui fabbricati urbani ammesse dalle Leggi 26 Gennaio 1865 N. 2136 ed 11 Agosto 1870 N. 5784,

D' altro canto questo lavoro importò la sola spesa degli stampati, in L. 48 : 00, e la esiguità della somma non merita certamente che ci si pensi sopra.

V.
PATRIMONIO E CONTABILITÀ COMUNALE

I beni stabili che formano il patrimonio Comunale, quali risultano dall'inventario, meno i fabbricati che servono ad uso scuole ed alle abitazioni dei ministri del culto, sono dati in affitto secondo il concetto dell'art. 112 della Legge Comunale e Provinciale. Essi producono un reddito annuo di L. 6999, 88. I beni dati in enfiteusi producono altre L. 2037, 83.

Altri redditi il Comune non ha se non L. 56, 42 di rendita in titoli nominativi del debito pubblico dello Stato.

Ma questi redditi non sono certamente sufficenti a far fronte alle molte spese obbligatorie per legge, motivo per cui il Comune dovette ricorrere all'applicazione delle tasse di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici, sul valor locativo e sulle capre: dovette ricorrere all'applicazione di una addizionale sul dazio Consumo, ed imporre un dazio speciale sul pane, e finalmente dovette sovraimporre sui tributi diretti. Questa sovraimposta eccedette quasi sempre il limite legale e per l'anno in corso venne fissata in L. 1,03, 5 per ogni lira di imposta principale governativa sui terreni e sui fabbricati urbani.

Il Comune ha una situazione economia che non può certo chiamarsi florida ma almeno ha sempre fatto fronte ai propri bisogni senza ricorrere a debiti, non solo, ma anzi estinguendone diversi che un tempo aggravavano il suo bilancio.

Difatti mentre nell' Inventario 1870 figuravano debiti per L. 3064, 55, ora sono ridotti a L. 1863, 35. Così i censi antichi derivanti da diritti feudali, nel 1870 figuravano in L. 57, 60; ora sono ridotti a L. 43, 29.

Da tutto ciò si deduce che il Comune ebbe una Amministrazione saggia ed ordinata, avendo mai sempre procurato di far

fronte alle spese colle proprie risorse senza ricorrere a mutui passivi.

Le passate amministrazioni avevano deliberato di far lite giudiziaria contro il vicino Comune di Polcenigo per la rivendicazione del reddito di Mezzomiglio. Voi, o Signori, sapete meglio di me come dal Comune di Polcenigo venisse amministrata la proprietà promiscua fra i due Comuni di Polcenigo e Budoja; sapete ancora come per la divisione del patrimonio comune sia stata fatta una lite che ebbe fine col pieno riconoscimento dei diritti del Comune di Budoia e che la vertenza tanto pel pagamento della rendita aretratta quanto per la separazione dei due patrimoni ebbe il desiderato effetto. Ora la questione del Mezzomiglio consiste nel diritto che avevano i conduttori delle Malghe (un tempo promiscue fra Budoja e Polcenigo) di far pascolare 50 mucche entro al Bosco del Cansiglio per mezzo miglio; indi il suo nome di *Mezzomiglio*. Il Comune di Polcenigo, amministratore della proprietà comune, affittava le malghe, o masonili, con questo diritto: Nel 1868 il R. Governo volle abolita questa servitù di pascolo ed in cambio assegnò una data zona di bosco in proprietà assoluta del Comune di Polcenigo in compenso del cessante diritto. Siccome l' Autorità giudiziaria ha riconosciuto che la montagna confinante colla selva Cansiglio era di proprietà comune di Budoia e Polcenigo, è giusto e naturale che anche il Comune di Budoia abbia in proprietà la sua parte di bosco che Polcenigo ricevette dal Governo in compenso della cessante servitù. In somma il diritto d'uso si esercitava a beneficio di tutti e due i Comuni, ora che il diritto d'uso è convertito in diritto di proprietà di una data quantità di fondo, non c'è ragione perchè il Comune di Budoia non abbia in questo ad avere la sua parte come la sua parte la aveva nel diritto di pascolo.

Questo è l'oggetto della controversia che troverà, non ne dubito, soluzione conforme alla causa precedente di cui questa non è che una semplice conseguenza. Per ciò ho vivamente sollecitato l'avv. *Baschiera* di Venezia che è il procuratore del Comune, a proseguire vigorosamente nella lite iniziata fin dall'Agosto 1886.

Il Consiglio Comunale nel 26 Maggio 1886 autorizzava il Sindaco a stare in giudizio per la rivendicazione di alcuni fondi di proprietà Comunale sul Monte Saucco, stati usurpati ad opera di due famiglie rappresentate l'una da ZAMBON MARCO fu GEROLAMO e ZAMBON FRANCESCO fu ANGELO, l'altra dai fratelli MEZZAROBA VALENTINO e GIOVANNI fu MATTEO. L' onor. Deputazione Provinciale in seduta dell' 8 Novemdre 1886 approvava quella deliberazione ed autorizzava il R. Delegato Straordinario, che allora reggeva l'amministrazione del Comune, ed il Sindaco che fosse venuto poi, a stare in giudizio. Ignoro, e su ciò non v'è alcun atto, per qual motivo la lite non sia stata incoatta, sò soltanto che trovai l' affare pressochè abbandonato e nulla eravi stato fatto se si eccettui il mandato per rappresentare il Comune rilasciato all' avv. GIO. BATTA. CAVARZERANI il quale aveva presso di sè tutti gli atti. Persuaso che sia deveroso per i capi dell' amministrazione Comunale dar corso a provvedimenti regolarmenta deliberati, non volendo per altro attraversare l' ultimo passo che potesse condurre ad una transazione, ed in seguito anche di speciale consiglio del Procuratore del Comune, chiamai gli interessati davanti il Giudice Conciliatore, anche perchè non si potesse in corso di lite accampare la buona fede e perciò far nascere la compensazione delle spese.

I fratelli MEZZAROBA dichiararono solennemente di rimettersi al giudizio di un perito che, incaricato dal Comune, si recasse sul

sito, pronti ed obbligati a rilasciare a disposizione del Comune quella qualunque zona che risultasse essere stata per opera loro usurpata, od a pagarne il valore qualora al Comune convensise farne la vendita. I Consorti ZAMBON invece non acconsentivano di addivenire ad una conciliazione, quindi, con Nota 15 corr. sub N. 10, ho incaricato il procuratore del Comune a dar corso immediatamente agli atti giudiziari.

Sarà compito vostro, o Signori, nominare il perito che definisca la controversia coi fratelli MEZZAROBA, come pure spingere con tutta alacrità gli atti in confronto dei Consorti ZAMBON.

La conservazione del patrimonio Comunale è opera doverosa ed obbligatoria e chi trascura questo dovere è indegno dell'ufficio di amministratore pubblico.

La cessata amministrazione, con deliberazione Consigliare 10 Gennaio 1888, ha fatto la depurazione delle restanze attive; avendo l'onor. Deputazione Provinciale approvata la deliberazione stessa, ho fatto compilare i ruoli di scossa delle rimanenze esigibili. Questi ruoli, importano la somma complessiva di L. 4235,08 delle quali per L. 985,08 sono scadute colla III. rata d'imposta (10 Giugno and.) e le rimanenti L. 3250,00 vanno a scadere entro l'anno in corso.

L'appaltatore del dazio Comunale al principio della mia missione risultava in debito per arretrati di L. 146,08: ho messo al corrente anche questa partita ed a mezzo di ruolino speciale la ho data in iscossa all'Esattore con designazione delle rispettive scadenze.

Una cosa che deve impensierire nei riguardi economici del Co-